



# COMUNE DI CEPPALONI

## PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. REG. **17**

Seduta del **29-07-2020**

Prot. n° \_\_\_\_\_ del 10-08-2020

**OGGETTO: Approvazione aliquote nuova IMU 2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:30, nella Casa comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Cav. GIUSEPPE FANTASIA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dei componenti sono presenti n. 8 e assenti 5, come da seguente prospetto:

|                                      |   |                        |   |
|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| DE BLASIO ETTORE CARMELO<br>LEOPOLDO | P | PUGLIESE DOMENICO      | P |
| CATAUDO CLAUDIO                      | A | MAZZONE MARA           | P |
| BARONE EMANUELA                      | P | PEPICELLI STEFANIA     | A |
| TRANFA CLORINDO                      | A | FIORILLO ELIO GRAZIANO | A |
| CALABRESE GIUSTINO                   | P | CALIENDO ANGELINA      | A |
| FANTASIA GIUSEPPE                    | P | Imbriani Emilio        | P |
| CAVAIUOLO CARMEN                     | P |                        |   |

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Pezzolla.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad

abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

| ALIQUOTE |         |        | Tipo di immobile               |
|----------|---------|--------|--------------------------------|
| Base     | Massima | Minima |                                |
| 0,50%    | 0,60%   | 0,00%  | Abitazione principale di lusso |
| 0,10%    | 0,10%   | 0,00%  | Fabbricati rurali strumentali  |
| 0,10%    | 0,25%   | 0,00%  | "Beni merce"                   |
| 0,76%    | 1,06%   | 0,00%  | Terreni agricoli               |
| 0,86%    | 1,06%   | 0,00%  | Fabbricati gruppo "D"          |
| 0,86%    | 1,06%   | 0,00%  | Altri immobili                 |

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

#### Aliquote Nuova IMU anno 2020

| Fattispecie  | Aliquota  |
|--|---|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)  | 0,55%   |
| Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale   | 1,06%   |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D   | 1,06%<br>(di cui 0,76% Stato e 0,30% Comune)                      |
| Terreni agricoli   | Esenti  |
| Aree fabbricabili  | 1,02%   |
| Immobili destinati alla vendita "Beni merce"   | 0,25%   |
| Fabbricati rurali strumentali  | 0,10%   |
| Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale | Esenti<br>(solo per il periodo in cui sono adibiti ad abitazione) |

e di confermare le seguenti detrazioni/riduzioni:

- a) la riduzione del valore venale delle areefabbricabili di cat. BR e BC nella misura del 20%;
- b) la riduzione del valore venale delle aree fabbricabili in zona C nella misura del 10% in assenza di strade di accesso e di un ulteriore 10% in mancanza della rete fognaria;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile del servizio finanziario:

Il Cons. Imbriani eccepisce che alla delibera non sia allegato il prospetto di cui al comma 757 dell'art. 1 L. 160/19 e questo renderebbe la delibera non produttiva di alcuni effetti così come richiamati proprio nella norma in parola; pertanto, chiede il rinvio del punto in esame per regolarizzare la delibera;

viene messa ai voti la proposta:

1 favorevole (Imbriani), 7 contrari, zero astenuti;

successivamente il Sindaco fa propria la proposta del responsabile dell'area finanziaria di elidere dal deliberato a seguito dell'approvazione del regolamento sulla nuova IMU il presente inciso:

*«e di confermare le seguenti detrazioni/riduzioni:*

- a) la riduzione del valore venale delle aree fabbricabili di cat. BR e BC nella misura del 20%;*
- b) la riduzione del valore venale delle aree fabbricabili in zona C nella misura del 10% in assenza di strade di accesso e di un ulteriore 10% in mancanza della rete fognaria;»*

sulla proposta di emendamento: voti 7 favorevoli, uno contrario (Imbriani), zero astenuti

Successivamente si passa alla votazione della deliberazione:

con voti espressi in forma palese per alzata di mano, 7 favorevoli, uno contrario (Imbriani), zero astenuti il Cons. Imbriani rende la seguente dichiarazione di voto: sono contrario all'approvazione della presente delibera in quanto la mancanza del prospetto renderebbe inefficace la deliberazione come da comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019

### **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020:

#### **Aliquote Nuova IMU anno 2020**

| <b>Fattispecie</b>   | <b>Aliquota</b>  |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)  | 0,55%  |
| Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale   | 1,06%  |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D   | 1,06%<br>(di cui 0,76% Stato e 0,30% Comune)                                 |
| Terreni agricoli   | Esenti   |
| Aree fabbricabili  | 1,02%  |
| Immobili destinati alla vendita "Beni merce"   | 0,25%  |
| Fabbricati rurali strumentali  | 0,00%  |
| Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale | Esenti<br>(solo per il periodo in cui sono adibiti ad abitazione principale) |

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre,

con apposita votazione: 7 favorevoli, uno contrario (Imbriani), zero astenuti

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Dott. Ettore Carmelo Leopoldo De Blasio

IL PRESIDENTE

f.to Cav. GIUSEPPE FANTASIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Francesco Pezzolla

---

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Cosimo Caiola

-----  
La presente è copia conforme all'originale delibera e viene rilasciata per uso amministrativo.

Ceppaloni, addì 10-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Francesco Pezzolla

---

Il sottoscritto Angelo Mazzone certifica che la deliberazione di cui sopra viene pubblicata all'ALBO PRETORIO in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ceppaloni, addì 10-08-2020

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ATTI

F.to ANGELO MAZZONE